




***ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE
"ROBERTO LOMBARDI"***

ANALISI SITUAZIONE GIURIDICA INSEGNANTI DI TENNIS



LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg>)

Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;



Federtennis



_federtennis



@federtennis


TIPOLOGIE CONTRATTUALISTICHE DEGLI INSEGNANTI DI TENNIS



- Rapporto di assunzione subordinata
- Costituzione di ASD o SSD con gestione diretta della scuola tennis
- Collaborazione professionale con partita IVA
- Collaborazione dilettantistica sportiva



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE MEDIA NAZIONALE



PROGETTO DI LEGGE

Norme per la regolamentazione della professione di Insegnante di tennis

L'attività delle scuole e degli insegnanti di tennis costituisce ormai uno dei cardini del mondo sportivo e del mercato dello svago e del tempo libero, nonché un fondamentale pilastro nella ricerca, selezione e formazione degli atleti che costituiscono il serbatoio a cui il movimento tennistico nazionale può attingere per lo sviluppo dello sport del tennis.

La disciplina dell'accesso all'attività professionale è da sempre priva di un adeguato quadro normativo di riferimento. Di fatto, è stata per anni la Federazione Italiana Tennis a cercare di tamponare un vuoto che si traduce in un danno all'utenza non opportunamente garantita dalle conoscenze e dalle capacità di chi può oggi incontrare su un campo da tennis. In tal senso va chiarito che mentre la Federazione Italiana Tennis organizza percorsi formativi qualificati e di una durata da 60 a 1.000 ore di attività didattica a seconda dei livelli professionali... ECCETERA.....



Federtennis



_federtennis



@federtennis

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TENNIS

ART. 1.

OGGETTO DELLA LEGGE

La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di Insegnante di tennis.

ART. 2.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TENNIS

1. È Insegnante di tennis chi insegna professionalmente o comunque a fronte di una retribuzione in qualsiasi forma corrisposta, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, il gioco del tennis e le tecniche tennistiche in tutte le loro specializzazioni.

2. Ai fini della presente legge è considerato Insegnante di tennis anche chi svolge le attività di cui al precedente comma 1 solo temporaneamente e/o stagionalmente.

ART. 3.

ALBO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI TENNIS

ECCETERA



GRAZIE



Federtennis



_federtennis



@federtennis